

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

PREMESSA

Vista l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, il 29 marzo 2020 l'Ordinanza n. 658 ha previsto la misura urgente di solidarietà alimentare, nata dall'esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sui territori, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone ad ogni singolo Comune, con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.

L'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" interviene nuovamente per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e rimanda all'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, che già aveva previsto tale erogazione.

Il 24 giugno 2021 è stato firmato il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il "Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie.

Diversamente dai due precedenti contributi del 2020, l'impiego del Fondo di solidarietà alimentare è in questa occasione esteso agli oneri sostenuti dalle famiglie in difficoltà per il pagamento di "utenze domestiche e affitti".

Visto il carattere di necessità ed urgenza delle attività da porre in essere, il presente documento si propone di adeguare la procedura, già applicata nel corso dell'anno 2020, includendo quanto previsto dal sopra citato Decreto Legge, una procedura che miri ad organizzare il servizio in tutti i Comuni della Lunigiana titolari delle risorse, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale della SdS Lunigiana.

1. SOGGETTI FRUITORI E REQUISITI PER L'ACCESSO

Accedono al servizio i nuclei familiari in condizione di temporanea fragilità economica, lavorativa e sociale.

In particolare l'accesso è indirizzato a cittadini:

- residenti nel territorio della Zona/SdS Lunigiana che presentano condizioni di reali difficoltà e disagio familiare lavorativo economico e/o sociale, in quanto nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza covid-19.

In particolare:

- soggetti che hanno perso il lavoro;
- soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento;
- soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase dell'emergenza covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare.
- soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito;

I criteri di priorità possono essere così determinati:

- Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
- Numerosità del nucleo familiare;
- Presenza di minori;
- Situazioni di fragilità recate dall'assenza di reti familiari e di prossimità;
- Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.

2. MODALITA' DI ACCESSO E AUTOCERTIFICAZIONE

La domanda con la richiesta di accesso alle misure (preferibilmente su modulo editabile disponibile sul portale web del Comune) deve essere inviata a mezzo posta elettronica.

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata presso gli uffici dell'ente, attraverso uno sportello opportunamente protetto e con modalità che evitino code ed assembramenti.

Al momento della richiesta di intervento il richiedente deve produrre, sotto la propria responsabilità, anche penale, un'autocertificazione che attesti lo stato di bisogno o necessità, ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto (modello allegato).

Considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura nazionale, data dall'emergenza alimentare dovuta all'isolamento sociale, la procedura può applicarsi anche senza il ricorso alla prova dei mezzi (ISEE), fatta salva la possibilità da parte dei Comuni di effettuare controlli per accertare il possesso dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Tale impostazione permette di rispondere con la dovuta immediatezza alle necessità alimentari e nel contempo non pregiudica la possibilità di operare le successive verifiche circa la veridicità delle informazioni dichiarate.

L'autocertificazione deve attestare la condizione di indigenza o necessità della persona o del nucleo familiare dovuta ad insufficienza o perdita della principale fonte di reddito in quanto fortemente esposto agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'autocertificazione comprende quindi:

- dichiarazione della causa di indigenza ;
- dichiarazione di sussistenza di altri eventuali sussidi percepiti dal nucleo familiare, di provenienza statale, regionale e/o comunale;
- dichiarazione circa la condizione abitativa (casa di proprietà /affitto), specificando l'entità dell'affitto che il nucleo deve sostenere ed eventuali arretrati.
- dichiarazione di eventuali depositi bancari/postali e titoli azionari e obbligazionari

Il referente del Comune, ricevuta l'autocertificazione, invia all'Assistente Sociale del Punto Insieme del Comune di residenza la documentazione acquisita debitamente compilata, l'Assistente Sociale effettua un colloquio telefonico che, vista la situazione di straordinaria emergenza, può consentire una prima indagine sociale dell'effettiva vulnerabilità.

Valutato il caso l'Assistente Sociale invia la sua indagine sociale al referente del comune.

Vista la situazione di emergenza tutti questi passaggi devono avvenire in tempi molto ristretti.

3. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo (buoni spesa, generi alimentari o prodotti di prima necessità) è commisurato a:

- numerosità del nucleo familiare;
- bisogno/necessità espresso, in ragione delle caratteristiche del nucleo familiare.

La modulazione del contributo mensile avverrà nel seguente modo:

- Famiglia composta da 1 persona: contributo spettante euro 200,00
- Famiglia composta da 2 persone: contributo spettante euro 300,00
- Famiglia composta da 3 persone: contributo spettante euro 400,00
- Famiglia composta da 4 o più persone: contributo spettante euro 500,00

Il numero di mensilità erogabili verrà valutato da ogni singolo Comune in base alle domande pervenute e alle disponibilità economiche a disposizione dell'ente.

4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'indagine sociale verrà effettuata dall'Assistente Sociale competente per Comune.

Oltre ai requisiti descritti al punto 1, le persone possono dimostrare di essere in possesso di una situazione soggettiva che abbia determinato una significativa riduzione del reddito disponibile, quali:

- licenziamento per chiusura azienda o riduzione del personale;
- cassa integrazione o contratto di solidarietà;
- mancato rinnovo contratto a termine;
- cessazione attività-libero professionali per causa di forza maggiore;
- malattia di un componente il nucleo o decesso di un componente il nucleo
- altra condizione che abbia determinato un significativo incremento delle spese o decremento delle

entrate del nucleo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: situazioni debitorie documentate e di morosità incolpevole, situazioni documentate di separazione, anche causate da violenze intra familiari, maltrattamento, ecc .)

5. ASPETTI METODOLOGICI

L'accesso e la valutazione sono disciplinati in modo uniforme su tutto il Territorio della Zona/Sds Lunigiana. Visto che, diversamente dai due precedenti contributi del 2020, l'impiego del Fondo di solidarietà alimentare è in questa occasione esteso anche agli oneri sostenuti dalle famiglie in difficoltà per il pagamento di "utenze domestiche e affitti", il contributo erogato può essere utilizzato per buoni spesa, acquisto di generi alimentari di prima necessità, pagamento utenze domestiche e affitti.

La distribuzione va organizzata con modalità che evitino code e possibili assembramenti, può essere fatta attraverso il COC, gli uffici comunali, le associazioni di volontariato, con la possibilità di utilizzare le strutture già attivate per l'emergenza Covid-19, anche in relazione alla spesa a domicilio.

6. LIMITI TEMPORALI

Una volta ammesso, al richiedente viene assegnato un budget di spesa, in rapporto alla composizione del nucleo, come previsto al punto 3. Il sistema prevede la facoltà di spendere il budget erogato nel corso del mese, senza possibilità di accumulo nei periodi successivi.

Il numero di mensilità erogabili verrà valutato da ogni singolo Comune in base alle domande pervenute e alle disponibilità economiche a disposizione dell'ente.